



INFORMAZIONI DA PUBBLICARE NEL SITO ISTITUZIONALE E DA AFFIGGERE IN BACHECA ex art. 5, co. 1, lett. e) d.lgs. 24/2023

• Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. È il c.d. "decreto whistleblowing" che introduce un insieme di regole e prescrizioni volte a promuovere l'adozione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l'obiettivo di favorire l'emersione di illeciti o situazioni di rischio; infatti, il termine whistleblowing significa letteralmente "soffiare nel fischietto" ed è comunemente utilizzato per indicare la segnalazione di condotte illecite.

• Informazioni sul canale di segnalazione interno.

In ottemperanza al d.lgs. 24/2023, il Comune di Rubano informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa. L'articolo 12, infatti, prescrive che "l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni". La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

• Informazioni sui presupposti per effettuare una segnalazione

Il d.lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l'istituto di whistleblowing, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.

Presupposti soggettivi.

Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell'articolo 3, co. 3-4-5 d.lgs. 24/2023; nello specifico:

- a) dipendenti del Comune assunti a tempo determinato e indeterminato;
- b) collaboratori, fornitori e subfornitori e loro dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che a qualsiasi titolo prestano la propria attività presso il Comune, ivi compresi i lavoratori autonomi indicati al capo I della legge 81/2017, nonché i titolari di rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c.;
- c) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate in via di mero fatto, presso il Comune;
- d) ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- e) soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con il Comune non sia ancora iniziato.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o

successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra Pubblica Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti presso un ente diverso da quello in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso la Pubblica Amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all'ANAC.

Presupposti oggettivi.

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un'ipotesi rientrante nell'ambito applicativo della disciplina sul whistleblowing, devono essere state acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

• Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Segnalazioni scritte.

L'Ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata raggiungibile nella sottosezione Altri Contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Qualora fossero inviate segnalazioni al Comune all'indirizzo e-mail dedicato segnalazione_whistleblowing@rubano.it, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la Piattaforma. Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Segnalazioni orali.

Il segnalante potrà richiedere disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Per fissare l'appuntamento, l'RPCT potrà essere contattato al numero telefonico dell'Ufficio Segreteria.

Qualunque sia la modalità scelta per inoltrare la segnalazione, la persona o l'ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale interno svolgono le seguenti attività:

- rilasciano al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni;
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di

tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. I dati personali del segnalante e di altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali. L'informativa privacy rivolta ai segnalanti è disponibile nella pagina del sito dedicata al whistleblowing.

Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal d.lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno. L'utilizzo di tale canale per le segnalazioni di whistleblowing può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni riguardo alle modalità di segnalazione adottate da ANAC si rimanda al sito istituzionale dell'Autorità amministrativa: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.